

STATUTO

dell "**ASSOCIAZIONE CHARTURIUM APS**"

Articolo 1

Denominazione

E' corrente una associazione non riconosciuta denominata

"ASSOCIAZIONE CHARTURIUM APS"

Articolo 2

Sede e durata

L'associazione ha sede in Comune di Cantù, alla via Matteotti n.27, e svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, le attività sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alla lettera:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Nello specifico l'associazione persegue gli scopi sopra indicati mediante camminate culturali alla scoperta di monumenti e luoghi di interesse culturale e ambientale e la diffusione di opuscoli riguardanti le vicende storiche del nostro Territorio.

L'associazione nell'esercizio della propria attività può, ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti di altri enti, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati per la ricerca, l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia mediante l'erogazione e la cessione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Il consiglio di amministrazione può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione. L'associazione può svolgere

attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017.

L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate

Articolo 4

Associati

Sono associati i fondatori dell'associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, condividendone le finalità, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

La scadenza e le modalità di versamento della quota annuale sono determinati in un apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea degli associati.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio di

amministrazione) facendone richiesta al consiglio di amministrazione, il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associazione.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Articolo 5

Ammissione degli associati

L'ammissione avviene con delibera del consiglio di amministrazione e su domanda dell'interessato che deve contenere, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

L'organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli associati alla prima adunanza successiva.

Articolo 6

Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione.

L'associato che non versi la quota associativa entro quattro mesi dalla scadenza annuale stabilita per il versamento o che sia venuto meno in modo grave ai

propri doveri derivanti dal presente statuto può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Articolo 7

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.

Articolo 8

Assemblea degli associati

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a)** eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b)** eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c)** approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d)** approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e)** deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f)** approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- g)** delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di

un associato

- h)** delibera sugli altri oggetti ad esso attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'associazione o in altro luogo, purchè nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il consiglio di amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione e che pervenga agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

C) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un ente del Terzo

Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del consiglio di amministrazione o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il consiglio di amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio di amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi, anche con modalità non contestuali ossia in audio-video conferenza, purchè ricorrano le seguenti

condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, anche in mancanza di convocazione, qualora vi partecipino tutti gli associati, tutti i membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

E) Maggioranze

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni in assemblea straordinaria riguardanti modifiche dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza degli associati e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del

patrimonio devono essere assunte in assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio i componenti il consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Consiglio di amministrazione

A) Composizione

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di membri variabile da cinque a undici determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti fra gli associati persone fisiche o anche tra gli aderenti agli enti associati e da questi indicati, con la seguente eccezione.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata dell'incarico successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I consiglieri sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Dalla funzione di componenti del consiglio di amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il presidente, eventualmente un vice presidente, un segretario generale e un tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri dovrà essere convocata l'assemblea degli associati per la loro sostituzione.

B) Funzioni

Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Spetta al consiglio di amministrazione di:

- nominare il presidente e eventualmente il vice presidente;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'associazione;
- predisporre il codice etico;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

-consentire la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

-conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

-promuovere e organizzare gli eventi associativi;

-compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

C) Funzionamento

Il consiglio di amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Il consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità

prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio-video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al presidente del consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il consiglio di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il consiglio di amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio

astenersi dall'esercitare il diritto di voto; si applica il disposto dell'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Articolo 10

Presidente dell'associazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto all'interno del consiglio. La durata della sua carica coincide con quella del consiglio che lo ha eletto; è rieleggibile.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati per rappresentare l'associazione in qualunque grado.

Il presidente del consiglio di amministrazione, inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e ne coordina il lavoro;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione;
- svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative dell'associazione;
- convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- può formulare proposte di deliberazioni al consiglio di amministrazione;
- può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno,

sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile dalla sua adozione.

Il consiglio di amministrazione può nominare fra i suoi componenti un vice presidente esclusivamente con funzione vicaria del presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di temporanea indisponibilità ad agire personalmente il presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 11

Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art.2399 del Codice Civile.

I componenti l'organo di controllo durano in carica quattro esercizi, cioè fino alla data in cui si terrà l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio di durata dell'incarico, e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il consiglio di amministrazione.

Articolo 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è composto da una dotazione iniziale, nonché dagli incrementi derivanti principalmente da contributi pubblici e privati, da lasciti testamentari, dalle rendite patrimoniali e dalle attività di raccolta fondi.

Fanno parte del patrimonio dell'associazione anche le somme corrisposte dalle famiglie dei bambini iscritti a titolo di rette di frequenza della scuola.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'associazione, nel proseguimento dello scopo come sopra individuato.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. Sussistendo le condizioni di legge, l'associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi di associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 14

Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a' sensi di legge, il consiglio di amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico

e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio di amministrazione.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge il consiglio di amministrazione deve:

- pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati;

- predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

Articolo 15

Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.